

N. 7055/2018 R.G.



TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE XI CIVILE

Il Tribunale, riunitosi in camera di consiglio in data 15.1.2019, nelle persone dei magistrati:

dott. Paola Bozzo Costa
dott. Daniela Di Sarno
dott. Ottavio Colamartino

Presidente
Giudice rel.
Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.1.2019, nel procedimento proposto da:

nata in NIGERIA il /1992, elettivamente domiciliata in
SALITA S. VIALE, 5/2 16121 GENOVA, presso lo studio dell'Avv. BALLERINI
ALESSANDRA, che la rappresenta e difende, come da mandato in atti, N. VESTANET
, CUI

RICORRENTE

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO -
Ufficio territoriale del Governo di Genova, in persona del Ministro *pro-tempore*;**

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO c/o Tribunale di Genova;

INTERVENIENTE

Avente ad oggetto:



l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino - sezione di Genova, n. prot. 24124/18, emesso in data 5.3.2018, ha pronunciato il seguente:

DECRETO

ex artt. 35 D. L.vo 25/08 (Attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e 19 D. L.vo 150/11 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione):

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

, cittadina nigeriana, ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 35 D.L.vo 25/2008 e 19 D.L.vo 150/2011, avverso la decisione emessa il 5.3.2018 e notificata il 9.5.2018, con la quale la Commissione territoriale di Torino – sezione di Genova ha rigettato sia la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.L.vo 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Torino – sezione di Genova, richiamando le argomentazioni contenute nel verbale della riunione, nonché nel decreto conclusivo, ed insistendo come in atti.

È intervenuto il Pubblico Ministero, che ha concluso per la concessione della protezione umanitaria.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Genova.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura, infine, non si evincono precedenti di polizia.

All'udienza dell'8.1.2019 si è proceduto ad audizione della richiedente con l'ausilio di un interprete, comprendendo ella poco la lingua italiana.

All'esito, il difensore ha insistito come in ricorso ed il Giudice si è riservato di riferire in camera di consiglio.



La richiedente ha dichiarato di essere nigeriana e di religione cristiana, proveniente da Benin city. Ha raccontato in Commissione Territoriale di essere stata vittima di violenza da parte di un uomo quando aveva 18 anni e di essere stata poi costretta a sposarlo, perché era rimasta incinta. Aveva vissuto due anni circa con il marito, che però spesso tornava a casa solo di notte e portava anche in casa altre donne. Nel frattempo, l'11.4.2010, era nato il loro bambino. Un giorno, mentre il marito era fuori, un gruppo di uomini armati si era presentato a casa, minacciandola di morte se non avesse detto dove si trovava suo marito, ma lei non sapeva nulla. Dopo questo episodio aveva trovato in casa degli indumenti sporchi di sangue e il marito, alla sua richiesta di spiegazioni, aveva ammesso di far parte di un cult. A questo punto la richiedente aveva abbandonato la casa del marito ed era tornata dai suoi genitori. L'uomo era andato a cercarla, ma suo padre lo aveva mandato via. Per questo motivo era stato minacciato di morte. La richiedente, per timore di suo marito, si era rifugiata, insieme al figlio, da una zia, che viveva in un altro villaggio. Mentre era lì aveva saputo che suo padre era stato ucciso, gli avevano sparato. A suo dire era stato suo marito ad ucciderlo, dopo averlo più volte minacciato. A questo punto aveva deciso di lasciare la Nigeria, temendo che il marito la trovasse.

La Commissione ha rigettato la richiesta di protezione internazionale, ritenendo che la genericità del racconto reso non consentisse di ravvisarne i presupposti. Successivamente, una operatrice del Centro di accoglienza in cui è ospite, a seguito di ripetuti colloqui con la ragazza, ha segnalato il suo caso al Centro Anti-tratta della Liguria, che ha provveduto a prenderla in carico, dopo un incontro, durante il quale la ragazza ha ammesso di essere stata vittima di tratta. Da tali colloqui e dall'audizione davanti al Giudice è emerso che la richiedente, dopo aver posto fine alla relazione con il padre di suo figlio ed essere tornata alla casa familiare, aveva grossi problemi economici e non aveva alcun lavoro. Sua sorella l'aveva messa in contatto con una connazionale di nome , che viveva in Italia e le aveva offerto un lavoro. La sorella aveva fatto pressione su e l'aveva convinta a lasciare la Nigeria per andare a lavorare in Italia. aveva mandato da lei un certo , che l'aveva portata, prima di partire, a fare un giuramento rituale ju-ju davanti ad una sorta di stregone, che le aveva tagliato le unghie e i peli delle ascelle e del pube, vincolandola così a pagare il suo debito a ; che le avrebbe pagato il viaggio verso l'Italia. Se non avesse adempiuto o avesse riferito a qualcuno quello che era successo, attraverso dei riti su quelle parti del suo corpo, avrebbero potuto farle del male. Il giorno successivo erano venuti a prenderla e l'avevano portata fino in Libia, attraversando diversi Paesi. In Libia era rimasta per circa sei mesi in una specie di prigionia. Non era libera di



uscire e aveva subito numerose violenze fisiche e sessuali, al cui ricordo è scoppiata a piangere. Arrivata in Italia aveva subito contattato sua madre, che era in contatto con la madre di [redacted], in Nigeria. [redacted] aveva contattato [redacted], ma quest'ultima, dopo aver parlato con altre ragazze, aveva capito che il lavoro che avrebbe dovuto svolgere per [redacted] era quello di prostituta e che il suo debito ammontava ad una somma molto elevata, circa 20.000 euro. Aveva quindi deciso di non andare da [redacted]. Era però sottoposta a continue pressioni da parte di sua madre, la quale, a sua volta, veniva minacciata dalla madre di [redacted], che le prospettava gravi ritorsioni per il mancato pagamento del debito. [redacted] aveva quindi cominciato a dare a [redacted] il denaro che le veniva erogato come contributo prefettizio e il compenso per lo stage lavorativo svolto tramite il Centro di accoglienza, ottenendo in quel modo una momentanea tregua. Non aveva però avuto il coraggio di parlare della sua situazione quando era stata sentita dalla Commissione territoriale. Solo quando, in un momento successivo all'audizione, nel marzo 2018, il capo spirituale della comunità edo di Benin city, l'Oba Eware II, ha vietato tutti i riti di giuramento che vincolano con maledizioni le ragazze vittime di tratta ed ha reso nulli i giuramenti già effettuati, [redacted] è riuscita a parlare di quello che le era accaduto con una operatrice della struttura in cui è tuttora ospitata, prendendo poi contatti con il Centro anti-tratta [redacted]. A seguito di colloquio, la richiedente è stata individuata come vittima di tratta e presa in carico. Ha dichiarato di temere che, tornando in Nigeria, potrebbe essere vittima delle ritorsioni di [redacted], che potrebbe farle del male o ucciderla, non solo attraverso il ju-ju, ma anche con la collaborazione di suoi complici.

Status di rifugiato

Sussistono i presupposti della protezione ex artt. 2 comma 1 lett. e) e 7 D. L.vo 251/07, sicché può riconoscersi alla ricorrente lo *status* di rifugiata. Il racconto della richiedente appare attendibile, anche se non riscontrabile, atteso che le vicende narrate appaiono lineari e sono state ripetute più volte senza cadere in contraddizione. I fatti esposti non risultano in contrasto con le informazioni generali riguardanti il Paese, né con quelle specifiche pertinenti al suo caso. I punti dubbi del racconto reso, rilevati dalla Commissione, sono attribuibili alla iniziale reticenza della richiedente nel rivelare la sua reale situazione di vittima di tratta, a causa della sua estrema vulnerabilità e delle minacce di cui era oggetto, e possono ritenersi ormai chiariti, alla luce delle precise dichiarazioni rese dalla ragazza agli operatori del Centro anti-tratta e poi davanti al Giudice.



All'esito dell'esame degli atti e dell'audizione, si rileva con chiarezza, nel caso di specie, l'assoggettamento psicologico di [redacted] ad una fitta rete di contatti legati alla prostituzione. La ragazza infatti, dopo l'arrivo in Italia, è stata raggiunta più volte telefonicamente dalla rete di trafficanti, tramite sua madre in Nigeria, ed è stata fatta oggetto di minacce alla incolumità della sua famiglia, nel caso in cui non avesse pagato il suo debito, recandosi a lavorare come prostituta per la connazionale [redacted] residente in Italia.

Il racconto della richiedente trova conforto alle informazioni fornite dalle fonti consultate. Proprio dalla città di origine della ricorrente, Benin city, giungono in Europa la maggior parte delle ragazze oggetto di tratta a fini sessuali, in virtù della concentrazione, in questa città, di organizzazioni specializzate nel "collocamento" delle stesse all'estero (cfr. www.robadadonne.it/11096/essere-donne-nel-mondo-nigeria/).

Gli indicatori della tratta, con particolare riferimento alle donne nigeriane, sono stati sviluppati da una serie di rapporti e studi in materia, con l'intento di individuare le potenziali vittime di tratta di esseri umani e sono, peraltro, rammentati dalle Linee guida per le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, redatte dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), a proposito dell'identificazione delle vittime di tratta e procedure di *referral*.

In particolare, con specifico riferimento allo *status* di rifugiato, occorre far riferimento alle Linee guida dell'UNHCR, riguardanti l'applicazione dell'art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, le quali costituiscono un'essenziale guida interpretativa. Le Linee guida sottolineano, in particolare, la necessità di vagliare la sussistenza di un "timore fondato di persecuzione" alla luce delle singole specificità del caso concreto. In effetti, anche laddove l'esperienza di tratta possa dirsi ormai "conclusa", la situazione personale della vittima potrebbe ancora dispiegare i suoi effetti, tanto da rendere "intollerabile il suo ritorno nel proprio Paese di origine". Non solo, la valutazione circa il riconoscimento dello *status* dovrà tener conto anche del rischio che le vittime possano essere "oggetto di ritorsioni e/o possibili nuove esperienze di tratta se fossero rinviiati nel territorio dal quale sono fuggiti o nel quale sono stati vittime di tratta". Con particolare riferimento ai motivi della persecuzione, l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale per le vittime o le potenziali vittime di tratta può giustificare il riconoscimento della qualifica di rifugiato. Le donne, ad esempio, possono sicuramente costituire un "sottoinsieme sociale di individui", denotato da caratteristiche innate ed



immutabili, che le differenziano dagli uomini. A parere dell'UNHCR, le donne possono infatti costituire una categoria particolarmente vulnerabile in determinati contesti sociali e possono essere più facilmente esposte al rischio di divenire vittime di tratta.

“The 2016 EC Study on the Gender Dimension of THB indicates that ‘women and girls are overwhelmingly (96 %) the victims of trafficking for purposes of sexual exploitation and the majority (75 %) of victims of trafficking for all purposes, while being 26 % of those trafficked for labour exploitation and 52 % of those trafficked for other forms of exploitation’.1118

The same paper also reveals that the ill effects and consequences on victims are also gender specific:

‘The harms from trafficking for purposes of sexual exploitation are different from the harms from trafficking for purposes of labour and other forms of exploitation. Their seriousness is related to the specific ways that the bodies of trafficked women are abused. There are severe, brutal and long-term, gender-specific physical, gynaecological and mental health harms, risks to life and traumas from trafficking for purposes of sexual exploitation.’1119

The Inter-Agency Coordination Group Against Trafficking in Persons (ICAT) states that ‘there are gender-specific vulnerabilities and risks faced by women throughout their migration trajectory, which makes them more susceptible to trafficking’. Those include ‘gender discrimination and the undervaluation of low-skilled occupations’, translating into women often occupying unregulated and informal jobs with limited legal protection.1120 An example is trafficking for labour exploitation, translated into domestic servitude which is very hard to detect, affecting mainly women and girls.1121

The 2016 EC Progress report notes ‘a worrying sharp increase’ of 4 371 Nigerian women and girls leaving Libya in January-September 2015, ‘80 % of whom estimated by IOM Italy to be victims of trafficking’.1122 The 2016 OFPRA mission to Nigeria identified common characteristics of female victims of THB in the country, namely a vulnerable socioeconomic and family background, limited education and young age, and being childless.1123

As explained in detail in the 2017 EASO COI Report Nigeria Sex Trafficking of Women, 2015 (Section 1.4), the great majority of victims trafficked to Europe for prostitution belong to the Edo ethnic group, in Benin State. In addition, women from Yoruba, Igbo and several ethnic groups from the Niger Delta have also been registered as victims of THB.1124

Researcher Omoregie Pat Iziengbe argues that female victims often see trafficking as the only available option to end ‘generational poverty’. Iziengbe reveals that the majority of women she interviewed in Benin City were conscious they would work in the sex industry, and many initiated contact with the traffickers voluntarily.1125

Simultaneously, cultural factors support and maintain the practice. According to Iziengbe, interviewed by OFPRA, the role of the elder daughter in the Edo culture explains the ‘voluntarism’ of the victims. In the Edo culture, the mother may ask her elder daughter to depart to Europe and work as prostitute, and she will, as she is culturally obliged to support her family needs. In the Edo culture, the daughter will not be able to refuse, even if she would prefer to do so”. (EASO COI Nigeria – Targeting of individuals – November 2018 – cfr. EASO COI Nigeria – Sex Trafficking of women – October 2015)



La situazione delle donne migranti che tornano in Nigeria è senz'altro difficile, perché queste non solo devono affrontare le normali difficoltà connesse alla condizione femminile nel loro paese, ma vengono emarginate, in quanto percepite come persone che in qualche modo hanno fallito, non raggiungendo gli obiettivi che si erano proposte con la migrazione in un altro paese. Spesso, inoltre, queste ragazze si trovano a non avere ancora ripagato interamente il debito nei confronti dei trafficanti e ciò le rende estremamente vulnerabili e a rischio di essere nuovamente vittime di traffico di esseri umani.

"In a recent publication on the situation of women upon return to Nigeria, Landinfo finds that:

'Female migrants who return to Nigeria after having worked in prostitution in Europe face challenges which are common to other returning migrants, and to the majority of Nigerians who never left the country. They do also face some additional challenges particular to their situation. Migrants who return with few resources tend to be perceived as failing in achieving the goals that motivated their migration. Returning migrants have no access to services from Nigerian authorities, except when they are defined as victims of human trafficking. But also victims of trafficking receive very limited assistance from authorities and local organisations, mainly in the form of vocational training provided by local NGOs collaborating with NAPTIP . All state services for victims of trafficking are organised by the federal agency NAPTIP, both concerning reintegration and protection. Some women who are forcibly returned are still in debt to the people who sponsored their migration to Europe, and a number of these women, but not all, face problems with their sponsors for not repaying their debt. NAPTIP can assist these women and their family with investigating their sponsors in order to prosecute them for human trafficking, but this depends on the victims collaborating by providing information and testifying in court.'¹¹⁶¹

According to researchers Adeleye Modupe and Omoregie Pat Iziengbe interviewed by OFPRA during a mission to Nigeria in 2016, victims of trafficking can be discriminated against and be marginalised, as their return is perceived as a failure to thrive in Europe. In addition, as victims often do not succeed in paying their debt, they are therefore not able to support their families left behind.¹¹⁶²

Sine Plambech, anthropologist and researcher at the Danish Institute for International Studies refers that all women returned (voluntarily or forcibly) have a debt. After working in the sex industry in Europe (and when there is no man in their families to support them), the returned women are kept in the role of family provider - as when they worked abroad. This, Plambech states, brings added insecurity to these women upon return: "This also makes women very vulnerable upon return. It is not that they would be safe necessarily if they were living with men, but it is single women households living alone with women on the outskirts of Benin City, with very limited access to any kind of safety or security and many of them have experienced violence upon returning.'" (EASO COI Nigeria – Targeting of individuals – November 2018 – cfr. EASO COI Nigeria – Sex Trafficking of women – October 2015)

Il Centro anti-tratta della Liguria ha individuato, nel caso di specie, la presenza degli indicatori di tratta di cui sopra, prendendo in carico la ricorrente, che sta attualmente seguendo un percorso, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio



d'Europa sulla lotta alla tratta di esseri umani, dalla Direttiva 2004/81/CE e dalla Direttiva 2011/36/UE, concernenti la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

Alla luce di quanto esposto, tenendo conto del fatto che [redacted] si è a sua volta identificata come vittima di tratta ed ha acconsentito all'inserimento nel programma di protezione gestito dall'ente anti-tratta, la domanda della ricorrente di riconoscimento dello status di rifugiata deve essere accolta e ciò assorbe e rende ininfluyente l'esame delle ulteriori richieste di protezione sussidiaria e umanitaria, formulate in via gradata.

Spese

Con riferimento infine alle spese di causa, non è applicabile al presente giudizio il disposto dell'art. 133 D.P.R. 115/2002, secondo cui nei giudizi in cui vi è ammissione di una parte al patrocinio a spese dello Stato, ed in caso di soccombenza della controparte, il provvedimento che pone le spese a carico di quest'ultima "*dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato*".

Infatti la liquidazione dovrebbe essere qui "*effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso*" (Cass. Civ. Sez. 2, 29/10/2012 n. 18583), motivo per cui deve disporsi non luogo a provvedere sulle spese.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P. Q. M.

Riconosce a [redacted] nata in Nigeria il [redacted].1992, C.F. [redacted], alias [redacted], nata in Nigeria il 21.7.1992, N. VESTANET [redacted] CUI [redacted] lo status di rifugiata, di cui al Capo III del D. L.vo n. 251/2007.

Non luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza alla parte ricorrente ed alla Commissione Territoriale interessata, nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova.

Genova, così deciso nella camera di consiglio del 15.1.2019.

Il Presidente



Dott. Paola Bozzo Costa

Il Giudice est.
Dott. Daniela Di Sarno



